

Il Foglio di Esofirst



Periodico First Cisl dedicato agli Esodati

n. 2

**giugno
2017**

FONDI DI SOLIDARIETÀ A SETTE ANNI

VIA LIBERA DEL GOVERNO AL PROSEGUIMENTO DEL PREPENSIONAMENTO

DEI LAVORATORI IN ESUBERO NEL SETTORE BANCARIO

La legge di Bilancio ha rinnovato - per il biennio 2018-2019 - l'estensione da cinque a sette della durata dell'assegno straordinario di solidarietà, attualmente valido solo per gli anni 2016 e 2017.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, ha approvato i due decreti previsti dalla legge di bilancio per il 2017 che adeguano il fondo di solidarietà del settore bancario e del credito cooperativo, per consentire ai lavoratori del settore in esubero di godere dell'assegno straordinario di solidarietà di settore fino a un massimo di sette anni, sino al raggiungimento dell'età pensionabile. I due provvedimenti saranno pubblicati nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche sono state predisposte in base all'articolo 1 comma 234-237 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che reca alcune misure per agevolare il prepensionamento dei bancari in esubero coinvolti in piani di ristrutturazione e/o riqualificazione aziendale:

estensione fino all'anno 2019 della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, prevista dall'articolo 12 del decreto legge sulle crisi bancarie approvato dal Governo (DL n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016) per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque, come di regola è previsto per i fondi di solidarietà di settore);

estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.

L'accesso al Fondo di Solidarietà viene rafforzato dalla possibilità, per il datore di lavoro, di versare anche la contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà nei confronti dei lavoratori per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Con questa misura, ad esempio, il datore

di lavoro potrà pagare il riscatto di un periodo di studi al dipendente per collocarlo nel Fondo di Solidarietà qualora il riscatto sia necessario per maturare il diritto alla pensione nei successivi sette anni.

Altra novità è quella di aprire le porte al concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dai Fondi di solidarietà di settore, con riferimento ai lavoratori che accedono, nel periodo 2017- 2019, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito.

Il concorso dello Stato si sostanzia in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro dell'85 per cento dell'importo equivalente a quello dell'assegno straordinario e della relativa contribuzione figurativa per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 e di un importo pari al 50 per cento per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, entro un limite massimo di 25.000 accessi complessivi all'assegno straordinario per il sostegno al reddito nel triennio 2017-2019.

Tale beneficio per i datori di lavoro è riconosciuto nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021.

Il compito di monitorare le domande presentate per l'ottenimento del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo è affidato all'INPS. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa annuali, anche in prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio in questione.

FONDO ESODI - CUMULO CONTRIBUTIVO

Come noto, con l'art. 1, comma 195, della Legge 232/2017 (cosiddetta "Legge di Bilancio"), è stato modificato il regime di cumulo contributivo gratuito previsto dall'art. 1, comma 239, della Legge 228/2012, per i **periodi non coincidenti**, così ammettendo la cumulabilità di periodi assicurativi maturati nelle diverse forme obbligatorie e/o gestioni, quali ad esempio anche le Casse professionali.

Con messaggio n. 2475 del corrente mese di giugno, l'Inps ha però chiarito che tale facoltà non è esercitabile ai fini del diritto per accedere ai Fondi di solidarietà (prestazioni straordinarie). A tal proposito restando quindi validi i soli requisiti maturati nelle consuete gestioni previdenziali, come indicate nei modelli di domanda per l'assegno straordinario approvati dallo stesso Istituto previdenziale.

Le nuove norme risultano, invece, applicabili - previa presentazione della domanda di pensione - laddove nel corso della fruizione del predetto assegno straordinario venisse raggiunto il diritto pensionistico, prendendo in considerazione i requisiti complessivamente maturati e non coincidenti, ivi comprese le settimane coperte dalla contribuzione "correlata" a carico dei Fondi per l'esodo.

In altri termini, occorrerà tenere ben distinti i periodi assicurativi utili per accertare i due diversi momenti:

- 1) **Accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà (esodo)** – requisiti senza l'applicazione delle nuove regole sul cumulo contributivo;
- 2) **Accesso alla pensione nel corso della fruizione dell'assegno straordinario** – requisiti complessivamente maturati con applicazione del nuovo cumulo e tenendo conto del periodo di "contribuzione correlata" versata a cura dei Fondi di solidarietà, anche in caso di anticipazione del diritto alla pensione rispetto alla originaria data, ipotizzata all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro (accesso al Fondo esodi).